



STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225  
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, li 09 agosto 2021

**Circolare n. 5/2021**

**Oggetto: “Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.**

Gentili Clienti,

affinché durante il meritato riposo estivo non vi dimentichiate dello Studio, abbiamo pensato di predisporre una sintesi della circolare INPS n. 124, pubblicata il 06 agosto.

**1. Quadro normativo.**

Istituito fondo destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

**2. Soggetti interessati.**

- a) Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- b) Gestione separata di cui all'articolo 2;
- c) Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994.

**3. Requisiti generali per i lavoratori iscritti all'INPS.**

Per gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, si precisa che l'esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l'esonero alla data del 1° gennaio 2021, esclusi i soggetti che abbiano avviato l'attività dal 1° gennaio 2021 compreso.

I soggetti in questione devono:

- a) avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell'anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno. Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'esonero svolga l'attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l'attività stessa; mentre, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale;
- b) avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro. Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome dell'INPS degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR;
- c) risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- d) non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente;
- e) non essere titolari di pensione diretta.

Il possesso dei requisiti sopra descritti sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda. Nella stessa, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non aver superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

#### **4. Misura dell'esonero.**

Il decreto del Ministro del Lavoro specifica che l'esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che l'esonero sia riconosciuto dall'INPS nei limiti di spesa individuati nell'importo di 1.500 milioni di euro. In caso di superamento del limite di spesa, l'Istituto provvede, ai sensi del comma 9 del predetto articolo 2, a ridurre l'agevolazione individuale in misura proporzionale alla platea dei beneficiari.

##### **4.1 Soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali.**

Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO, l'esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale e si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l'anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021.

Sono, pertanto, comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, purché il relativo termine di pagamento abbia scadenza entro il 31 dicembre 2021 e limitatamente agli importi dovuti per l'anno 2021. Non è pertanto oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021. Inoltre, sono esclusi gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, di competenza di annualità pregresse.

L'esonero spetta per l'importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore iscritto alla Gestione speciale dell'AGO e presente nel nucleo aziendale alla data del 1° gennaio 2021. Per ciascun lavoratore e collaboratore familiare è previsto il riconoscimento dell'esonero nel limite massimo individuale di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.

##### **4.2 Soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.**

Per i lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l'anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 24% (IVS). Sono esclusi, pertanto, i soli professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato o titolari di pensione diretta.

I contributi oggetto di esonero sono quelli dovuti a titolo di acconto per l'anno di imposta 2021 in scadenza nel medesimo anno e calcolati sul reddito dichiarato per l'anno di imposta 2020 – primo e secondo acconto – sempre nel limite di 3.000 euro massimo individuale.

Il reddito da utilizzare per il calcolo degli acconti della contribuzione dovuta è quello indicato all'interno del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche anno d'imposta 2020 esposto con il codice 11.

#### **5. Domanda di esonero.**

La presentazione della domanda di esonero avverrà attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili per ogni Gestione INPS. La pubblicazione dei predetti modelli verrà resa nota con apposito messaggio. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021.

La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell'INPS, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale.

#### **6. Indicazioni operative.**

I contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell'esonero e intendono presentare la relativa istanza potranno non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente alla pubblicazione della presente circolare, fermo restando che, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili.

La contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all'INPS entro il 31 dicembre 2021 in relazione all'importo dell'agevolazione effettivamente spettante all'interessato.

L'Istituto comunicherà l'importo complessivamente spettante a ogni richiedente, tenendo conto dei soggetti attivi, dei mesi di attività e della contribuzione potenzialmente esonerabile in considerazione delle domande ricevute entro la data del 30 settembre 2021. Nel caso in cui l'ammontare della contribuzione dovuta per l'anno 2021 con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell'importo rideterminato dovesse eccedere l'importo dell'esonero, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. In tal caso, non saranno dovuti sanzioni civili e interessi.

Alla riapertura, dal 1° settembre, saremo come sempre a Vs. disposizione per chiarimenti e/o, se richiesto, per presentare la domanda.

Buona lettura e buone vacanze.

STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO